



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

TRIBUNALE CIVILE DI ASCOLI PICENO

- Sezione Lavoro -

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE

(R.G. 133/2023 – Udienza del 28/09/2023)

Tenuto conto di quanto comunicato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona con nota prot. n.19279 del 06 luglio 2023 assunta al protocollo dell'U.S.R. Marche al n.AOODRMA.0015583 del 06/07/2023 (**all. 01**), questa Direzione Generale - elettivamente domiciliata presso l'Ufficio scolastico territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, sito in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n. 22 P.E.C.: usrmarche.ap@legalmail.it e usrmarche.dr@legalmail.it (C.F. 80004730448) - si costituisce in giudizio quale Amministrazione resistente nel procedimento ex art. 414 c.p.c. (R.G. Lav. 133/2023 – Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro), ai sensi:

- dell'art. 417 bis c.p.c., inserito dall'art. 42 del D.L.vo 31.03.1998 n. 80 modificato dall'art. 19 comma 17 del D.L.vo 29.10.1998 n. 387
- del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (G.U. Serie Generale n. 264 del 11.11.2022)
- del decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca”
- del DPCM 30 settembre 2020 n. 166 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione) in vigore dal 29 dicembre 2020 pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 309 del 14.12.2020;
- del DPCM n. 140 del 21 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, in particolare, l'art. 8, che ha confermato, riguardo all'Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con l'art. 8, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98,
- del D.M. 18.12.2014 n. 917 (Organizzazione e compiti dell'U.S.R. per le Marche in G.U. n. 91 del 20.4.2015), del D.D.G. 6191 del 2.5.2015 (Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – affidamento incarichi dirigenziali non generali),

PER

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f. 80185250588), per l'**Ufficio Scolastico Regionale delle Marche – Direzione Generale** (c.f. 80007610423), per l'**Ufficio Scolastico Regionale delle Marche – Ufficio IV Ambito Territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo** (c.f.: 80004730448) e per **Istituto Scolastico Comprensivo “Luciani ss. Filippo e Giacomo** (c.f.: 92053530447) con sede ad Ascoli Piceno (AP) in via Tre Ottobre 8/C, in persona dei rispettivi lega-

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it – e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

li rappresentanti pro tempore, mediante i propri dipendenti – congiuntamente e disgiuntamente – **Luca Pasqualini** (c.f. PSQLCU82B06A462P) (dirigente ufficio II), **Urania Chiusaroli** (c.f. CHSRNU59B60H211T), in servizio presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in qualità di funzionaria Area III, nonché **Sonia Razzetti** (c.f. RZZSNO78R46A462) e **Giovanni Pulcini** (c.f. PLCGNN69E29H769J) in servizio presso l'Ambito Territoriale delle province di Ascoli Piceno e Fermo, rispettivamente, in qualità di funzionario amministrativo Area III e in qualità di docente di scuola secondaria di II grado a tempo indeterminato utilizzato

- resistenti -

CONTRO

la sig.ra **DI PALERMO Annamaria**, (c.f. DPLNMR79E64D009T) nata il 24.05.1979 a Corleone (PA) ed ivi residente in via Neve n.36, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al ricorso introduttivo - dall'avvocato Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, (c.f. CHFM-RA72A19M208T), ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto avvocato : mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it,

- ricorrente -

Il ricorrente chiede che codesto Tribunale voglia, “[...] - in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI e/o dell'I.C. Scolastico “Luciani ss. Filippo e Giacomo” di Ascoli Piceno; - per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile espletato dal 02.11.2005 al 01.11.2006; - riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.C. Scolastico “Luciani ss. Filippo e Giacomo” di Ascoli Piceno, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,27 per il profilo di assistente amministrativo; 13,97 per il profilo di collaboratore scolastico; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. - Con vittoria di spese e compensi di causa”.

Il giudizio, iscritto a ruolo con R.G. n.133/2023, era assegnato al Giudice dott. Giovanni Iannielli che, con decreto del 21/03/2023 fissava l'udienza di discussione e di comparizione delle parti per il giorno 26.09.2023, salvo poi rinviarla di ufficio al 28/09/2023 ore 10.15.

Tanto premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, per impugnare e contestare le pretese avversarie poiché destituite di giuridico fondamento in fatto e diritto, chiedendone l'integrale rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.

FATTO

Preliminarmente, quanto ai fatti descritti nel ricorso, si ritiene utile riassumere la posizione della ricorrente e le operazioni effettuate dall'istituto scolastico coinvolto nella controversia ai fini della predisposizione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia per supplenze al personale A.T.A.

Per il corrente triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con domanda datata 20.04.2021

Dirigente: Luca Pasqualini
Referenti del procedimento:Urania Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

assunta al protocollo del Ministero dell'Istruzione con gli estremi m pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4913486.20-04-2021 (**all.02**), indirizzata all'Istituto Scolastico Comprensivo "Luciani ss. Filippo e Giacomo di Ascoli Piceno, compilata e trasmessa attraverso la piattaforma ministeriale "POLIS – Istanze on line", ha chiesto l'inserimento/conferma/aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. appartenente ai profili professionali degli Assistenti Amministrativi (AA) e dei Collaboratori Scolastici (CS), trascrivendo - nell'apposita sezione del modello di domanda "SCELTA PREFERENZE DI SEDE" - i dati degli istituti della provincia di ASCOLI PICENO in cui ottenere l'inserimento (cfr. pagina 9 dell'**all. 02**).

Ai fini dell'accesso, per entrambi i profili professionali, ha dichiarato il possesso del Diploma di Maturità conseguito nell'anno 1998, in data 18/07/1998, presso l'I.I.S.S. "Don Calogero di Vincenti" di Bisacchino (PA) con la votazione di 46/60, corrispondente a 7,67 su base dieci.

Nella SEZIONE – TITOLI CULTURALI E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE – con riferimento al profilo di assistente amministrativo, ha dichiarato di aver conseguito un attestato di qualifica professionale presso O.N.A.P.L.I. "Opera Nazionale Addestramento Professionale Lavoratori Invalidi" in data 07.10.2023, nonché un attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato professionale per i servizi meccanografici rilasciato in data 24.03.2021 dall'IRSAF oltre alla certificazione informatica EIPASS, conseguita in data 01/03/2021. Quest'ultima certificazione veniva dichiarata, tra i titoli culturali e le certificazioni informatiche conseguite anche con riferimento al profilo di Collaboratore scolastico.

Nella SEZIONE – TITOLI DI SERVIZIO – la ricorrente ha dichiarato di aver prestato servizio presso altra amministrazione/ente locale (nello specifico l'Associazione Culturale Omphalos con sede a Corleone (PA) a Corso dei Mille) con riferimento all'anno scolastico 2005/2006, per il periodo dal 02/11/2005 al 31/08/2006 (per giorni 303) (pagina 11 dell'**all.02**) e con riferimento all'anno scolastico 2006/2007, per il periodo dal 01/09/2006 al 01/11/2006 (per giorni 62) (pagina 10 dell'**all.02**). Detto periodo di servizio veniva valutato con un punteggio complessivo pari a 0,50 in entrambi i profili CS ed AA in quanto servizio specifico.

A seguito del Decreto n.10951 del 31-08-2021 dall'AT Ascoli (**all.03a**), l'Istituto scolastico di competenza provvedeva alla pubblicazione in data 01.09.2021 (**all.03b**) delle graduatorie di Istituto di 3^a fascia valide per il triennio 2021-2024 per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. nell'ambito degli istituti scolastici della provincia di Ascoli Piceno. Sulla base della valutazione dei titoli dichiarati nella domanda, la ricorrente otteneva l'inserimento nelle predette graduatorie (**all.04-05**), relativamente ai profili professionali richiesti, con i sotto elencati punteggi:

- per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (**all. 06a**)– con punti 12,87, di cui punti 7,67 per il titolo di accesso (diploma di maturità conseguito con votazione di 46/60), punti 0,60 (nello specifico 0,05 x 12 mesi) per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di lavoro dal 02.11.2005 al 01.11.2006, punti 1,50 (relativamente all'attestato di addestramento professionale conseguito in data 07/10/2021), punti 1,00 relativamente all'attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato professionale per i servizi meccanografici rilasciato in data 24.03.2021, punti 0,60 (per la certifica-

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it – e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

- zione informatica e digitale EIPASS conseguita il 01/03/2021) ed ulteriori punti 1,50 relativi ad un punteggio precedente attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014;
- per il profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO (**all. 06b**) – **con punti 8,57**, di cui punti 7,67 per il titolo di accesso (diploma di maturità conseguito con votazione di 46/60), punti 0,60 (nello specifico 0,05 x 12 mesi) per il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di lavoro dal 02.11.2005 al 01.11.2006 ed ulteriori punti 0,30 (per la certificazione informatica e digitale EIPASS conseguita il 01/03/2021).

In definitiva, in relazione alla questione che ci occupa, per tutti i profili professionali sopra indicati venivano riconosciuti all'odierna ricorrente i 12 mesi di "servizio civile", prestato non in costanza di rapporto di lavoro, che davano diritto all'attribuzione di punti 0,60 per ogni anno di servizio e/o punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, ai sensi del punto B). 9) dell'Allegato A/1 per il profilo di assistente amministrativo e del punto B). 6) dell'allegato A/5 per il profilo di collaboratore scolastico secondo quanto previsto dalle Tabelle di Valutazione allegate al D.M. n.50 del 3 marzo 2021 - (cfr. **all. 07**). In entrambe le circostanze si utilizzava correttamente il punteggio riferito al servizio "aspecifico" o, per meglio dire, servizio equiparato a quello prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali come si spiegherà meglio in seguito.

Nel corso del primo anno di validità delle graduatorie di istituto di 3^a fascia predisposte per il triennio 2021-2024, nonostante il suo inserimento a pieno titolo, il ricorrente non è stato ad oggi individuato destinatario di proposte di assunzione (ovvero, pur avendole ricevute, le ha rifiutate).

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'azione amministrativa che, ai fini dell'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, esclude dai servizi valutabili **per intero** il servizio civile prestato "non in costanza" di rapporto di impiego.

Secondo l'odierno ricorrente, a fronte del quadro normativo e delle ricostruzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il D.M. n. 50, in particolare mediante le tabelle inserite nell'Allegato A, avrebbe operato un'ingiustificata differenziazione tra il servizio di leva e/o i servizi sostitutivi assimilati per legge svolti "in costanza di nomina" e e quelli prestati "non in costanza di nomina".

A fronte di essa, il servizio civile prestato dalla stessa ricorrente non è stato riconosciuto per "**intero**", garantendole cioè il punteggio di 0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio per un totale di 6 punti (0,5 x 12 mesi di servizio), ma attribuendole in base al DM 50/2021, all.A, lo stesso punteggio previsto per servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali a cui viene equiparato il servizio civile svolto "non in costanza di rapporto di impiego" e, cioè, soltanto punti 0,05 (0,05 x 12 mesi di servizio) per ogni mese di servizio e per un totale di 0,60 punti.

Per tali motivi, la sig.ra Di Palermo, ha rilevato che "*...la valutazione del servizio civile adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5, viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr.*

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della ricorrente”.

Al contrario, si evidenzia la legittimità delle decisioni assunte da questa Amministrazione in quanto tutti i riferimenti normativi proposti confermano quanto le tesi ed argomentazioni avanzate da parte ricorrente siano prive di fondamento.

1 – Difetto di contraddittorio – Violazione dell’art. 102 c.p.c.

In via pregiudiziale, questa difesa eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 102 c.p.c., in quanto non sono presenti in giudizio i litisconsorti necessari che, alla stregua della domanda proposta, dovevano essere evocati in giudizio.

Deve rilevarsi, infatti, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del personale ATA – profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico - inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia delle scuole della provincia di Ascoli Piceno scelte anche dalla sig.ra Di Palermo, i quali si vedrebbero “scavalcati” e superati in graduatoria e, quindi pregiudicati dall'eventuale accoglimento dell'avversa richiesta di riconoscimento di ulteriori punti.

In sintesi, procedendo per assurdo al ricalcolo dei punteggi secondo la tesi della ricorrente, la sig.ra Di Palermo si ritroverebbe ad avere rispettivamente il punteggio di 18,27 per il profilo di assistente amministrativo (a fronte di quello correttamente attribuito di 12,87) ed il punteggio di 13,97 per il profilo di collaboratore scolastico (a fronte di quello correttamente attribuito di 8,57).

Il provvedimento richiesto, astrattamente idoneo a modificare le posizioni in graduatoria, sarebbe, di contro, inopponibile agli altri graduati che non sono parte del giudizio.

Si ricorda a noi stessi, infatti, che il litisconsorzio necessario ricorre quando l’azione tende alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico, oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione giuridicamente comune a più soggetti (*Cass. 23/09/2003, nr. 14102*).

In questi casi, la sentenza può conseguire un risultato utile e positivo solo se pronunciata in contraddittorio tra tutti i soggetti attivi e passivi (*Cass. 04/01/2005 nr. 121*). Ovverosia tra tutti quei soggetti che, dall’eventuale accoglimento della pretesa dedotta, subirebbero ingerenze nelle proprie situazioni giuridiche soggettive.

Inoltre, l’accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base del *petitum*, cioè alla luce del risultato che l’attore intende perseguire (*Cass. 11/11/2003, nr. 16939*).

Non v’è dubbio che ciò a cui aspira l’odierno ricorrente è di vedersi riconosciuto un maggior punteggio per conseguire una differente e peggiore posizione in graduatoria e, di conseguenza, aumentare le possibilità di una chiamata in servizio.

A tal riguardo, si rileva come la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità - ritenga contraddittori necessari i graduati nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti (*Cass. Sez lavoro, 07.07.2009 nr. 15912*).

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Vale sul punto richiamare, inoltre, un recente pronunciamento della Cassazione (ordinanza nr. 5679/2020) con cui è stato sostenuto che “...ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimento, assegnazioni di sede, ecc....), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”.

Il giudice, infatti, è titolare del potere-dovere di controllare, anche d'ufficio, il rispetto del principio del contraddittorio, con l'evocazione in causa di tutti i destinatari diretti della domanda formulata (Cass. 14.05.2005 n. 10130); e di quelli che, dall'eventuale accoglimento della stessa, vedrebbero pregiudicata la loro posizione (Cass. 23/09/2003 n. 14102); valutando la necessità di integrazione avuto riguardo alla domanda proposta dal ricorrente, perché è questa che fissa e delimita l'ambito della controversia (Cass. 3/11/2008 n. 26422).

“Orbene è evidente come l'eventuale provvedimento di accoglimento che comporterebbe una modificazione delle posizioni non potrebbe essere opposto da chi non è stato parte del presente giudizio. Dunque, il provvedimento medesimo risulterebbe inutiliter dato **né**, attesa la natura del procedimento, può ipotizzarsi la concessione di un termine per la integrazione del contraddittorio” (Trib. Napoli – Sez. Lav. – ordinanza del 02.04.2002).

Nel caso di specie, è indubbio il coinvolgimento di tutti quei graduati che, dall'attribuzione del maggior punteggio a favore del qui ricorrente, si vedrebbero scavalcati nella posizione ricoperta.

E' altrettanto indubbio che, al momento, a fronte della istanza di notificazione ex art.151 c.p.c. promossa da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, non vi sia stata alcuna decisione in merito da parte dell'On.Le Giudicante. Allo stato, pertanto, non sussiste alcuna effettiva integrazione del contraddittorio.

Alla luce di tali osservazioni, pertanto, il ricorso è dunque inammissibile e merita di essere rigettato.

NEL MERITO

2 - Piena legittimità del D.M. 50 del 3 marzo 2021 e relativi allegati, nonché rispondenza dello stesso al dettato normativo. Insussistenza del diritto al riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto contrattuale.

In via preliminare, occorre specificare che per il personale A.T.A., i periodi di servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di nomina, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali ed è considerato sempre come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

Si rileva come, peraltro, nelle pronunce della Corte di Cassazione richiamate da parte ricorrente si statuisca l'obbligo di valutare i periodi di servizio militare di leva o equiparati - sia quelli prestati “in costanza” che quelli prestati “non in costanza” di rapporto di impiego - senza alcuna sta-

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

tuizione però in merito alle modalità di assegnazione del punteggio che per il personale A.T.A., pacificamente e legittimamente - come si chiarirà nel prosieguo della trattazione - sono quelle stabilite dalle tabelle di valutazione dei titoli allegate ai bandi di concorso A.T.A. (da ultimo, al D.M. 50 del 3 marzo 2021 – cfr. **all. 07**).

Secondo le predette tabelle, laddove il servizio militare sia stato svolto in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA (sia esso assistente amministrativo o assistente amministrativo o collaboratore scolastico), detto servizio è valutato come effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Allorquando, al contrario, il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) sia stato prestato non in costanza di un rapporto di lavoro, ne consegue una valutazione in termini di servizio svolto nelle amministrazioni statali, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, fino ad un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

In definitiva, l'odierna ricorrente contesta che, in forza di quanto previsto dalle tabelle di valutazione allegate al D.M. 50/2021, il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego venga valutato in misura ridotta e nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego.

Ritiene, pertanto, la ricorrente che la normativa anzidetta si ponga in contrasto con la normativa nazionale di riferimento e si traduca nella violazione dei principi generali di matrice comunitaria che permeano l'azione amministrativa.

Compito precipuo di questa difesa sarà evidenziare la totale infondatezza delle tesi di parte ricorrente evidenziando, per concludere, come recenti arresti giurisprudenziali abbiano confermato la posizione della Amministrazione resistente ritenendo perfettamente legittima e consona al dettato normativo la scelta operata in base al D.M. 50/2021.

Per far questo occorre puntualizzare l'infondatezza di alcune censure di parte ricorrente

2.1.1 Con riguardo all'art. 485, comma 7, del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 (c.d. T.U. della scuola).

Il comma 7 dell'art. 485 (peraltro, riferito al personale docente e non a quello A.T.A. per cui le norme di riferimento sono il diverso art. 569, comma 3 e art. 570 del D.L.vo n. 297/1994) prevede che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*

Tale articolo riguarda il riconoscimento dei servizi prestati prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato agli effetti della carriera, cioè l'inquadramento e la ricostruzione della carriera del personale docente (e, si ripete, non di quello A.T.A.) successivamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e alla conferma in ruolo. Nulla quindi ha a che vedere con la fattispecie in questione, nella quale non si pone affatto né il problema dell'assunzione né della conferma in ruolo né dell'inquadramento in un determinato ruolo/profilo professionale, né della ricostruzione e progressione economica della carriera.

2.1.2. Con riguardo all'art. 52 della Costituzione.

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiarioli e-mail uriana.chiarioli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

La previsione per cui “... *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici*” è pienamente rispettata dalle disposizioni normative di natura primaria e secondaria richiamate dal ricorrente.

Vanno infatti sottolineate due diverse ipotesi che dimostrano quanto sia infondata la richiesta dell'odierno ricorrente.

Si consideri, *in primis*, un'ipotesi che spesso viene trascurata: durante lo svolgimento del servizio militare, se il soggetto si trova in posizione utile in graduatoria, ha comunque il diritto di essere destinatario di un incarico che gli viene regolarmente assegnato, salvo che egli stesso non vi rinunci.

Lo svolgimento del servizio militare, quindi, non gli preclude nessun incarico, anzi egli può tranquillamente accettare l'incarico e dal momento dell'accettazione ha diritto al punteggio “pieno” (ovvero, con l'attribuzione dello stesso punteggio previsto per il servizio “specifico”) per l'incarico ottenuto nella scuola anche se non effettivamente svolto.

La seconda ipotesi riguarda il soggetto che sta svolgendo un incarico a scuola e che viene “chiamato” per il servizio militare: egli non perde nulla perché mantiene l'incarico ed ha diritto allo stesso punteggio che avrebbe maturato se non fosse stato obbligato a rispondere alla chiamata di leva.

2.1.3. Con riguardo all'attribuzione del punteggio come “servizio specifico” con riguardo ai due diversi profili professionali.

Peculiare è poi la richiesta di controparte di vedersi attribuire un punteggio per un servizio (da intendersi come) “... *reso in costanza di rapporto ...*” con riguardo a due differenti qualifiche.

La sig.ra Di Palermo, infatti, agisce in giudizio affinché il periodo di servizio civile svolto gli venga riconosciuto “*per intero*”, ovverosia come se fosse stato reso in costanza di rapporto di lavoro. E agisce tanto con riguardo al profilo di Assistente Amministrativo, quanto per quello di Collaboratore Scolastico. Ebbene, appare arduo ritenere che – di fatto – sia possibile avere riguardo ad un medesimo rapporto di servizio con due differenti qualifiche.

D'altro canto, il ruolo e la qualifica di Assistente Amministrativo è cosa ben differente da quella di Collaboratore Scolastico. Basterebbe osservare infatti come lo stesso D.M. 50 del 2021 – di conferma/aggiornamento/iscrizione delle graduatorie ATA valido per il triennio 2021/2024 – così come, tra l'altro, tutti i precedenti decreti ministeriali intervenuti sul punto – prevedano e prescrivano differenti “...*tabelle di valutazione...*” con riguardo ad ognuno dei profili di cui qui si discute.

Ritenere, dunque, che un medesimo servizio possa essere considerato come reso in costanza di rapporto con riguardo a due differenti qualifiche significa sostenere che parte ricorrente, durante il periodo di leva, ha reso servizio **specifico**, per lo stesso periodo, sia come Assistente Amministrativo sia come Collaboratore Scolastico.

Una situazione ideale ed utopistica per nulla accettabile e, per altro, foriera di un gravissimo rischio di discriminazione, si intende, per chi non ha il dono della “ubiquità”. Al di là della *questio iuris* che interessa il caso di specie – vale a dire la ragionevolezza della distinzione tra servizio di leva/militare svolto “*in costanza di rapporto*” con quello svolto “*non in costanza di rapporto*” ai

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

fini dell'attribuzione del relativo punteggio - quel che si intende in questo momento semplicemente evidenziare è che il postulato di controparte di voler considerare un medesimo periodo di tempo come reso in costanza di rapporto con riguardo a due differenti e ben specifiche qualifiche appare del tutto ingiustificato.

Se, dunque, il periodo di leva deve essere considerato come reso “in costanza di rapporto” quel rapporto dovrebbe quantomeno essere inteso nella sua specifica ed univoca riconducibilità agli effetti della qualifica di Assistente Amministrativo o di Collaboratore Scolastico, non essendo possibile conseguire un rapporto, per uno stesso periodo di tempo, con riguardo a due differenti qualifiche. Anche sotto quest'ottica, pertanto, la richiesta di parte ricorrente si appalesa, dunque, illegittima ed ingiustificata, e merita di essere rigettata.

Del resto, le graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per supplenze al personale A.T.A., e, più in generale, tutte le graduatorie per il reclutamento di personale nel comparto scuola, presentano una loro specificità imprescindibile, anche con riguardo alla determinazione del punteggio.

Se la richiesta del ricorrente venisse accolta, si verificherebbero illegittime ed insopportabili disparità di trattamento per i motivi di seguito esposti.

Ad ogni rinnovo/aggiornamento di graduatorie concorsuali e, quindi, anche di quelle per il reclutamento di personale A.T.A., il Ministero prescrive quali sono i titoli valutabili ed allega ai bandi specifiche tabelle per la valutazione dei titoli, comprensibilmente diverse per i profili professionali in quanto ciascun profilo richiede diverse formazioni e professionalità. Ad esempio, la qualifica di operatore sociosanitario viene valutata per il profilo di collaboratore scolastico, ma non viene valutata per il profilo di assistente amministrativo per il quale è del tutto inutile.

La tabella di valutazione titoli è espressione diretta, *in primis*, della discrezionalità amministrativa della P.A. (si decide quali titoli possono essere valorizzati/valutati e quali invece non debbano essere presi in considerazione) e, *in secundis*, della discrezionalità tecnica della P.A. (si decide quale valore attribuire ad ogni titolo).

A fronte di queste tabelle non si può configurare in nessun modo la posizione di diritto soggettivo, bensì solo ed esclusivamente di interesse legittimo.

Andando nello specifico, le tabelle attribuiscono un punteggio ad ogni titolo ed il punteggio previsto è tanto più alto quanto il titolo prestato è “importante” e “caratterizzante” per il profilo professionale per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie concorsuali e, in particolare, per le mansioni che si dovranno svolgere nelle scuole.

Così, se un aspirante dichiara di aver svolto il servizio di assistente amministrativo per un mese, avrà diritto ad ottenere un punteggio di 0,50 che farà valere quando andrà ad aggiornare le graduatorie di assistente amministrativo (infatti, si parla di *servizio specifico*).

Nello stesso momento, quel servizio gli varrà un punteggio inferiore di 0,10 per il diverso profilo di assistente tecnico o per gli altri profili del personale ATA (*c.d. servizio non specifico*).

I criteri illustrati sono incontestabilmente legittimi in quanto lo svolgimento di mansioni amministrative in ambito scolastico deve essere adeguatamente apprezzato e valutato ai fini

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

dell'inserimento e del posizionamento nelle graduatorie per le assunzioni proprio nel profilo amministrativo, mentre contestualmente ha meno rilievo per le mansioni tecniche.

Il servizio svolto alle dipendenze di amministrazioni statali e di enti locali dà diritto all'attribuzione del medesimo punteggio per tutti i profili del personale ATA perché è comunque "diverso" da qualsiasi tipologia di attività lavorativa svolta nelle scuole statali e ben "diverso" da quello considerato e valutato come "servizio specifico".

Il punteggio spettante è pertanto inferiore a quello previsto per qualsiasi servizio scolastico - 0,05 punti per ogni mese di servizio - ed è esattamente così che viene considerato il servizio civile di cui alla fattispecie di causa.

Alla luce di quanto descritto sopra, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta della ricorrente, con la valutazione del servizio civile come "servizio specifico" e l'attribuzione di punti 6,00 per ogni anno dichiarato o 0,5 per ogni mese dichiarato e per ogni profilo professionale di inserimento nelle graduatorie concorsuali si creerebbero sicuramente disparità di trattamento a svantaggio di chi ha svolto effettivamente il servizio scolastico di assistente amministrativo in una scuola e non in una caserma o in un altro ente, che - potendo migliorare il proprio punteggio con l'attribuzione di punti 6,00 per ogni anno scolastico solo per il profilo per cui è stato assunto e di soli punti 1,20 per gli altri profili - vedrà valutato il servizio svolto nella scuola nel profilo di assunzione esattamente come il servizio civile o militare, e con punteggio inferiore a quello reclamato dal ricorrente per gli altri profili, con un conseguente effetto "distorto" e ai fini del posizionamento in graduatoria.

Quanto esposto dimostra, con ogni evidenza, come l'accoglimento della richiesta del ricorrente darebbe luogo a disparità di trattamento illegittime ed alla violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione.

2.1.4. Con riguardo all'art. 62 della legge 11 luglio 1980 n. 312.

L'art. 62 della legge 312/1980 prevede che *"il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze ... al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche. L'ordinanza del Ministro... prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente... sia di quello non docente"*.

Il disposto normativo è pienamente realizzato in occasione della predisposizione e del rinnovo/aggiornamento delle graduatorie di istituto per supplenze al personale A.T.A. in quanto il servizio militare viene valutato con punteggi determinati, che tengono conto (e non potrebbe essere diversamente) di due situazioni tra loro completamente diverse: la prima, relativa allo svolgimento del servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro e la seconda, riferita allo svolgimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

2.1.5. Con riguardo all'art. 3 della Costituzione.

Tale articolo viene in rilievo nella fattispecie di causa ma in modo e con risultati opposti a quelli pretesi dal ricorrente.

Gli aspiranti, di sesso maschile e di sesso femminile, presenti nelle graduatorie concorsuali hanno da sempre le medesime possibilità di ottenere incarichi.

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

10



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Al contrario, le aspiranti di sesso femminile fino al 2001 (anno di istituzione del servizio civile esteso anche alle donne) non hanno proprio avuto diritto ad arruolarsi nelle forze armate né a svolgere il servizio di leva o quello sostitutivo civile ⁽¹⁾ e, di conseguenza, non hanno mai avuto diritto a chiedere la valutazione per tale servizio ai fini dell'avanzamento nelle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla costanza o non costanza di una proposta di assunzione in una scuola.

A fronte di questa evidente discriminazione, non si può certo dire che lo svolgimento del servizio militare abbia mai creato (e crei ad oggi il servizio civile nazionale) neanche il benché minimo danno ai candidati di sesso maschile.

Infatti, nell'ipotesi che il candidato fosse stato chiamato a svolgere il servizio militare in costanza di lavoro (prima della sua abolizione, ovviamente), la valutazione del servizio era esattamente identica a quella che avrebbe maturato se avesse continuato a svolgere il servizio nella scuola; nell'ipotesi, invece, in cui il candidato fosse stato chiamato a svolgere il servizio militare fuori dal rapporto di lavoro, comunque avrebbe maturato un punteggio che una candidata non avrebbe e non ha mai avuto diritto a maturare.

Per i candidati di sesso maschile, la mancata attribuzione di punteggio o l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante per lo svolgimento di servizio nel medesimo ruolo o profilo professionale (il c.d. servizio specifico) ai fini dell'avanzamento nelle graduatorie, non è **mai** stato

¹ () Al riguardo si chiarisce che il servizio civile è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972 n. 772. Tuttavia la sua prima regolamentazione effettiva si è avuta solo con la legge 8 luglio 1998 n. 230, che oltre a dettare una nuova disciplina in tema di obiezione di coscienza, ha istituito l'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Inizialmente il servizio civile è stato appunto previsto come alternativa al servizio di leva, esclusivamente a favore di coloro che si fossero dichiarati obiettori di coscienza, ovvero de' *gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ...*, *"... attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto"* (art. 1 della legge 772/1972), a cui è stato consentito di *"... adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria"* (art. 1 della legge 8 luglio 1998 n. 230).

La giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 53/1967, n. 31/1982 e n. 164/1985) ha chiarito che tale disposizione attua l'art. 52 della Costituzione, che distingue tra il dovere di difesa della Patria (primo comma) e il servizio militare, obbligatorio nei modi e nei limiti di legge (secondo comma). L'obiezione di coscienza ha rappresentato quindi una modalità alternativa per l'adempimento di un dovere civico (la "Difesa della Patria") ed ha fornito, quanto alle finalità, un modello per la istituzione del Servizio Civile Nazionale. Essa si è rivelata, nel tempo, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Più di recente, con la legge 6 marzo 2001 n. 64, è stato istituito il nuovo servizio civile volontario (servizio civile nazionale), aperto anche alle donne, non più legato al servizio di leva obbligatorio, sospeso nel 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226), inizialmente riservato esclusivamente alle donne e agli uomini inabili alla leva fino ai 26 anni. Con il successivo D.L.vo 5 aprile 2002 n. 77 è stata regolamentata la disciplina del servizio civile nazionale anche con l'innalzamento fino a 28 anni dell'età massima, a partire dal 1° gennaio 2005.

Non dà invece diritto ad alcuna valutazione l' "attività di volontariato" svolto al di fuori del servizio di leva sostitutivo o dell'odierno servizio civile nazionale.

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

determinato (e non è ad oggi determinato) dallo svolgimento del servizio di leva o di quello civile che, a detta della Suprema Corte di Cassazione, impedirebbe loro di accettare incarichi scolastici, quanto piuttosto dal mancato inserimento nelle graduatorie concorsuali ovvero da una collocazione nelle graduatorie in posizione non utile ad ottenere incarichi.

Se proprio si volesse ravvisare una discriminazione, pertanto, la si potrebbe ravvisare senz'altro a danno dei soggetti di sesso femminile.

Ci si consenta a tale riguardo di manifestare perplessità sulle valutazioni espresse dai Giudici di legittimità (cfr. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ordinanze n. 34686/2021 e n. 34687/2021 pubblicate in data 16.11.2021) sull'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Ministero dell'Istruzione per violazione dell'art. 3 della Costituzione delle disposizioni che obbligherebbero l'Amministrazione scolastica a valutare come servizio specifico con diritto all'attribuzione del pieno punteggio quello prestato per la leva obbligatoria e/o il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti giudicato “... non ipotizzabile contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione né della direttiva nr. 54/2006, per il trattamento peggiore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie...”.

I Giudici di legittimità non prendono però in considerazione quanto sopra esposto: ovvero che mentre gli aspiranti dei due sessi hanno da sempre le medesime possibilità di ottenere incarichi qualora siano presenti nelle graduatorie concorsuali (e, quindi, nel caso in cui abbiano richiesto l'inserimento nelle stesse nei termini e con le modalità previsti negli appositi bandi concorsuali), le aspiranti di sesso femminile fino al 2001 non hanno proprio avuto diritto ad arruolarsi nelle forze armate né a svolgere il servizio di leva o quello sostitutivo civile e, di conseguenza, non hanno mai avuto diritto a chiedere la valutazione per tale servizio ai fini dell'avanzamento nelle graduatorie concorsuali, indipendentemente dalla costanza o non costanza di una proposta di assunzione in una scuola.

2.2. Quanto al merito delle censure sulla illegittimità della valutazione decurtata del servizio militare di leva o di quello sostitutivo e alle norme di rango primario con le quali è regolamentata la diversa fattispecie della ricostruzione della carriera e della progressione economica, si evidenzia come organiche e specifiche norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata sono state dettate con legge 24 dicembre 1986 n. 958, interamente abrogata dal D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, che nulla ha a che vedere con la normativa relativa alla costituzione/aggiornamento delle graduatorie concorsuali per soli titoli.

Con riferimento alla valutazione del servizio militare di leva o equiparato ai fini della collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli oggetto dell'odierna controversia, non possono

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Urania Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

infatti essere richiamati:

- né l'art. 17 dell'abrogata legge n. 958/1986 che prende in esame la valutabilità delle *“qualifiche professionali e delle specializzazioni acquisite durante il servizio militare”* ovvero delle *“effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1^ nomina e delle qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente”* quali titoli di studio/professionali di accesso ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione;
- né, parimenti, **l'art. 20 dell'abrogata legge n. 958/1986**, contenente disposizioni in materia di inquadramento economico e determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

E quindi **non pertinente è anche l'art. 485 del D.L.vo 297/1994** (peraltro sicuramente non pertinente nel caso di specie, in quanto riferito alla ricostruzione di carriera del personale docente e non di quello appartenente ai diversi profili del personale A.T.A.), richiamati nell'atto introduttivo a sostegno delle richieste del ricorrente, né pertinenti **sono anche gli artt. 569 e 570 del D.L.vo n. 297/1994** ⁽²⁾, norme che regolamentano la diversa fattispecie del riconoscimento dei servizi ai fini

² () L'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi la legge n. 463/1978, hanno previsto che *“Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970 n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”*.

Con il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 di “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le richiamate disposizioni sono confluite, per il **personale A.T.A.**, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569 che testualmente dispone: *“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29.*

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.”

Attualmente, ai fini della carriera, il personale A.T.A. ha diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo (ossia non di ruolo quale personale della scuola statale in qualsiasi carriera o servizio di ruolo in carriera inferiore) a norma dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 (accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, anch'esso richiamato all'art. 66, comma 6, del C.C.N.L. 4 agosto 1995) che ha stabilito una equiparazione tra l'inquadramento del personale non docente e quello del personale docente, disponendo che *“Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970 n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970 n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.”*

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

dell'inquadramento e della progressione di carriera del **personale scolastico** assunto con contratto a tempo indeterminato successivamente alla conferma in ruolo.

A tale riguardo si osserva che il servizio militare prestato anteriormente all'immissione in ruolo è riconosciuto ai fini della carriera in sé e per sé, integralmente per la sua effettiva durata (ossia considerandolo tutto utile ai fini giuridici ed economici), solo se esso sia stato in corso di prestazione al 30.1.1987 o sia stato prestato successivamente al 30.1.1987 (data di entrata in vigore della legge che prevede tale riconoscimento: l'art. 20 della legge 24.12.1986 n. 958 - ora trasfuso nell'art. 2052, comma 1, del D.L.vo n. 66/2010 - e relativa interpretazione autentica con l'art. 7 della legge 30.12.1991 n. 412).

Infatti il comma 7 dell'art. 485 del D.L.vo 297/1994 (*"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*) altro non è che la pedissequa riproduzione dell'abrogato art. 20 della Legge 958 del 24.12.1986 alla cui stregua: *"Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"* ⁽³⁾.

Quanto ai periodi di servizio utili al riconoscimento, l'art. 570 del richiamato D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 prevede che *"Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo."*

Pronunce giurisprudenziali e chiarimenti del Ministero dell'Istruzione hanno nel corso degli anni dettagliato i servizi valutabili.

Allo stato attuale, è riconoscibile qualunque servizio, anche di insegnamento, purché prestato nelle scuole o istituzioni educative statali (Corte dei Conti – Sezione controllo – delibera n. 1281 del 7.10.1982; circolare 11 gennaio 1983 n. 10); sono riconoscibili anche i periodi retribuiti di ferie estive; mentre non sono validi i servizi resi presso le Università (circolare 19 febbraio 1992 n. 44).

³ () Entrambe le disposizioni, tuttavia nulla stabilivano, fra l'altro, circa gli ambiti temporali in cui il servizio, ai fini della fruizione del beneficio, dovesse essere prestato.

La questione è stata risolta, inequivocabilmente, con l'emanazione della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che all'art. 7 comma 1 ha disposto che "Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente" aggiungendo al terzo comma che *"Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal primo comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza"*.

Né vi possono essere dubbi che la legge 412/1991 sia una legge di interpretazione autentica. Infatti se la dizione del primo comma può apparire equivoca, ai fini della qualificazione della norma (mancando ogni accenno all'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione dell'art. 20 richiamato) piuttosto che alla formulazione di una nuova norma, è il contenuto del terzo comma che depone a favore dell'affermazione secondo cui la volontà del legislatore del 1991 fosse quella di fornire una interpretazione autentica dell'art. 20 della legge n. 958/1986: e ciò non solo per l'esplicito riferimento ad interpretazioni difformi da quella recata nel primo comma, ma anche perché è solo in questa ottica che si può giustificare una regolamentazione che annulli del tutto gli effetti eventualmente prodotti da una interpretazione differente della norma precedente, essendo prevalente in dottrina la tesi secondo cui le leggi di interpre-

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Si osserva, inoltre, come sia priva di qualsiasi fondamento l'affermazione – mutuata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità - sulla portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, a suo dire, non connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro.

tazione sono dotate di valore retroattivo, nel senso che alla vecchia disposizione si sostituisce, sin dall'inizio, la nuova. Ne' può essere di ostacolo alla qualificazione della nuova legge come legge di interpretazione autentica il fatto che non siano in concreto insorti contrasti interpretativi in relazione alla norma precedente, essendo sufficiente che un tale contrasto sia anche solo temuto o che il legislatore si sia comunque indotto ad introdurre, sotto la forma interpretativa e con i suoi effetti tipici, alcune modifiche alla formulazione originaria, magari ritenuta inadeguata (per difetto o, come nella specie, per eccesso) al conseguimento dello scopo che si intendeva perseguire.

Al riguardo pare opportuno evidenziare come con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 467 (G.U.R.I. 1° S.S.n. 2 del 13 gennaio 1999), la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3 della legge 412/1991, sollevata in riferimento agli art. 3 e 52 della Costituzione.

L'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 958/1986 così come interpretate dall'art. 7 della legge 412/1991 sono state poi regolamentate - per tutti i dipendenti pubblici:

- con Circolare del Ministero della Funzione Pubblica 20 febbraio 1992 n. 8574 (è fatto salvo il riconoscimento a favore dei dipendenti pubblici iscritti al Tesoro del servizio militare indipendentemente dal periodo in cui è stato prestato, solo per quanto riguarda il trattamento di quiescenza - cfr. comma 2 art. 7 della legge 412/1991) alla cui stregua venivano individuati i soggetti destinatari "... del beneficio di cui trattasi sono tutti i pubblici dipendenti in posizione di ruolo, incluso il personale non appartenente ai comparti di contrattazione collettiva individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la cui assunzione sia avvenuta in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e che abbiano ultimato il servizio militare dopo la predetta data" l'oggetto della valutazione "In base al combinato disposto dall'art. 20 della legge n. 958/1986 e dell'art. 7 della legge n. 412/1991, devono essere computati, a domanda, e limitatamente alla effettiva durata, esclusivamente i periodi corrispondenti al servizio militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati da vigenti disposizioni, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (30 gennaio 1987) e quelli prestati successivamente a tale data." e le modalità secondo le quali deve avvenire la valutazione.

- con circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze: - la n. 175467 in data 21.2.2000, indirizzata alla Ragioneria Territoriale di Catanzaro, con la quale viene ribadito che il servizio militare di leva possa essere riconosciuto agli effetti dell'inquadramento economico e per l'anzianità lavorativa sempre che "il servizio militare oggetto di valutazione come disposto dall'art. 7, comma 1 della legge 412/1991 sia stato prestato in epoca non anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 958/1986"; - la n. 29550 del 10.3.2003 che ribadisce, alla RTS di Varese il contenuto della precedente in data 21.2.2000.

E' intervenuta nuovamente nella fattispecie il D.L.vo n. 66 del 15.3.2010 – Codice dell'ordinamento militare che all'art. 2052 ha disposto nuovamente che " 1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. 2. Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza".

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

15



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Tale affermazione è, al contrario, contraddetta proprio dalla rubricazione della Sezione del detto testo normativo di cui il 485 è il primo articolo: **Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera - Art. 485 - Personale docente**; e ancora più chiaramente dalla rubricazione dell'**art. 569 specifico per il personale A.T.A.: Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera**.

Il comma 3, dell'art. 569 del D.L.vo n. 297/1994 e il comma 7 dell'art. 485 non possono, quindi, legittimamente essere letti in combinato disposto con l'art. 2050 del D.L.vo n. 66/2010, regolamentando gli stessi due diverse fattispecie: i primi, l'art. 485 (con riferimento al solo personale docente) e l'art. 569 (con riferimento al personale A.T.A.) del D.L.vo n. 297/1994, l'inquadramento e la ricostruzione della carriera del personale, rispettivamente, docente ed A.T.A. successivamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e alla conferma in ruolo; il secondo, l'art. 2050 del D.L.vo n. 66/2010, la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.

Il comma 3, dell'art. 569 e il comma 7 dell'art. 485 del D.L.vo n. 297/1994 **non** hanno inoltre assolutamente portata generale in quanto **dispongono solo ed esclusivamente con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo ai fini dell'inquadramento e della ricostruzione della carriera. E la mancanza di limitazioni è anch'essa riferita solo ed esclusivamente al riconoscimento dei servizi ai fini dell'inquadramento e della ricostruzione della carriera.**

2.1.6. Quanto all'inserimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e in quelle di circolo e di istituto e alla valutabilità del servizio militare di leva obbligatorio e del servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina.

Qualora, invece, parte ricorrente volesse fondare le sue argomentazioni sulle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge n. 958/1986, ora trasfusa nell'art. 2050 (*"Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici"*), commi 1 – 3, della norma abrogatrice, si osserva come esse non siano riferibili alla procedura concorsuale *de qua*. Infatti l'art. 22 della legge 958/1986 al pari dell'art. 2050 della D.L.vo n. 66/2010 attualmente in vigore, prevedeva che i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma fossero valutati – **nei concorsi pubblici** – “... *con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici* ...”. Ma quelle regolamentate dall'art. 4 della legge 3.5.1999 n. 124 e successive modificazioni, sono **procedure concorsuali per soli titoli (e non concorsi pubblici)**, in cui, per il personale A.T.A., è prevista la valutazione anche del servizio (**genericamente**) **prestato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, in cui viene ricompreso anche il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina, con diritto all'attribuzione del diverso e inferiore punteggio specificatamente previsto**, appunto, **per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali** (peraltro, come espressamente previsto proprio dall'art. 2050 del D.L.vo n. 66/2011), **tenuto conto della diversità dell'attività lavorativa svolta e da valorizzare**.

Inoltre il D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), attualmente vigente, all'art. 2050 – riprendendo le disposizioni già contenute all'art. 22 dell'abrogata legge 958/1986 – si ripete, stabilisce che “*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei con-*

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

*corsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, **in pendenza di rapporto di lavoro**". **Viene quindi confermato che il servizio militare di leva e quello civile sostitutivo è oggetto di valutazione solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.***

A tale riguardo ci si consenta di manifestare perplessità sulle valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – nell'ordinanza n. 5679/2020 citata nelle sue pronunce dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato, in merito alla *"lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050"* e all'asserzione secondo cui *"il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali"* in quanto *"una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi"*.

Non si comprendono infatti le motivazioni che hanno mosso il legislatore del D.L.vo n. 66/2010, ad inserire nell'art. 2050 il comma 2, non presente nell'originario art. 20, unico comma, della legge 24 dicembre 1986 n. 958 ⁽⁴⁾, qualora le disposizioni in esso contenute debbano essere lette come una specificazione che "rafforza" quanto già previsto al comma 1, con una previsione però – ci si consenta di osservare – "scontata" e mai messa in discussione, quale è quella della valutabilità (ovvero del diritto di ottenere la valutazione e l'attribuzione di punteggio) del "servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie".

Se il servizio militare di leva obbligatoria deve essere sempre e comunque oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, "senza limitazione alcuna" come statuito incontestabilmente dal comma 1, dell'art. 2050, non si comprende perché proprio una tipologia "particolare" di prestazione di servizio militare di leva – quello svolto appunto contestualmente all'ottenimento di un incarico in scuole statali a seguito dell'inserimento e dell'utile posizione occupata in graduatorie concorsuali – dovrebbe creare problemi di interpretazione e di applicazione ed eventualmente essere oggetto di esclusione dalla valutabilità/valutazione tanto da costringere il Legislatore ad adottare un ulteriore comma con la "specificazione".

E, soprattutto, si ritiene, che se effettivamente nelle intenzioni del Legislatore il comma 2 dell'art. 2050 avesse dovuto costituire una "specificazione" del comma 1, avrebbe quanto meno dovuto contenere la congiunzione **"anche"**, così come di seguito riportato: *"Ai fini dell'ammissibilità*

⁴ () L'abrogato art. 20 (Riconoscimento del servizio militare) della legge 958/1986 stabiliva esclusivamente che *"Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico."*

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti [anche] il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

Né, come detto, il comma 2 dell'art. 2050 si pone in contrasto con l'art. 52 della Costituzione, che stabilisce esclusivamente che il suo adempimento non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

La posizione di lavoro infatti può essere pregiudicata solo ed esclusivamente se e qualora l'aspirante abbia almeno manifestato il suo interesse per una certa attività lavorativa (nel caso di specie l'attività lavorativa in scuole statali in profili professionali del personale A.T.A.) e abbia avuto concrete possibilità di ottenere l'instaurazione di un rapporto di lavoro anche solo a tempo determinato.

In altri termini la Costituzione ha sancito la tutela di chi è chiamato “obbligatoriamente” a difendere la Patria quando si è in presenza di concreti ed indiscutibili pregiudizi, peraltro anche all'esercizio dei diritti politici e non solo alla posizione di lavoro. Diversamente argomentando un diritto (sacro) diventerebbe un privilegio illegittimo.

Quanto alle procedure concorsuali per soli titoli finalizzate alle assunzioni con contratto a tempo determinato, si evidenzia che ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

- a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
- c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6. 2.

Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000,

“3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5. 4.

4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'art.2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a" 1 "tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono all'assunzione ai sensi del citato articolo 587, comma 1. ...”.

Per il conferimento di supplenze al personale A.T.A., con D.M. 717 del 5 settembre 2014, per il triennio 2014-2017 (**all. 09**), con D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 (**all. 08**), per il triennio 2017-2020, e con D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per il corrente triennio 2021-2024 (**all. 07**), sono state costituite specifiche graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con il richiamato D.M. 13 dicembre 2000 n. 430.

Per quanto riguarda il caso di specie, le AVVERTENZE all'ALLEGATO A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.), alla lettera A), ha espressamente previsto che *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. ...”.

Al riguardo si osserva che nelle procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento del personale scolastico nelle scuole statali di ogni ordine e grado, i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili sono esclusivamente e tassativamente quelli indicati (con riferimento alla tipologia, misura e modalità della valutazione, comprese eventuali equiparazioni, deroghe ed eccezioni e senza alcun margine valutativo discrezionale / comparativo) nelle apposite tabelle di valutazione allegate ai bandi, predisposte ed approvate con norme di rango primario e secondario (peraltro, in qualche caso diverse a seconda della procedura concorsuale – graduatorie provinciali permanenti ex art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 o graduatorie e/o elenchi ad esaurimento o graduatorie di circolo e di istituto).

Nelle procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento del personale A.T.A., quindi, al contrario di quanto avviene per il personale docente, è prevista la valutazione del servizio militare di leva e di quello sostitutivo prestati non in costanza di nomina, ma tali servizi – se non prestati in costanza di nomina - sono valutati come quelli prestati appunto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e il servizio militare e quello sostitutivo vengono valutati al pari di “servizio specifico” SOLO se prestati in costanza di nomina.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, le previsioni di cui al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 sulla valutabilità per intero del servizio militare solo in costanza di nomina non contrastano dunque con alcuna norma di rango primario.

Infatti il servizio militare può incidere negativamente sulla vita lavorativa degli aspiranti a supplenze solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe sì negativamente sul *curriculum* professionale del lavoratore; qualora, invece, il servizio militare di leva sia stato svolto in un periodo in cui l'aspirante non era impe-

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

19



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

gnato in incarichi di lavoro in scuole, per potersi parlare di pregiudizio alla “posizione di lavoro”, i ricorrenti dovrebbero provare concretamente che, nel periodo in cui sono stati impegnati ad assolvere l’obbligo di leva, il lavoro l’avrebbero trovato e non l’hanno potuto accettare (eventualità questa, si ripete, che non si verifica e non si è mai sicuramente verificata nel comparto scuola).

Né – come argomentato sempre dal **Tribunale di Ancona nella sentenza n. 35/2013** depositata in data 23 gennaio 2013 (**all. 10.7**) - può essere invocata da parte ricorrente la disparità di trattamento tra chi il servizio militare lo svolge prima e chi in costanza di rapporto di lavoro, “... *in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee perché è diverso il fatto di essere già impegnato, o invece no, in un’attività lavorativa ...*”.

Quindi, legittimamente il diritto alla valutazione per intero del servizio militare viene riconosciuto a chi, per essere stato individuato destinatario di una proposta di assunzione, era sicuramente inserito nelle graduatorie (dimostrando così di avere già avuto interesse a prestare servizio nelle scuole statali) e in posizione utile (e quindi, già in possesso di una certa esperienza lavorativa e preparazione culturale e professionale). Diversamente viene legittimamente riconosciuto il medesimo punteggio previsto per il servizio svolto alle dipendenze di amministrazioni statali e degli enti locali a coloro che invece hanno svolto il servizio militare senza essere contestualmente individuati destinatari di incarichi, ovvero – al pari dell’odierno ricorrente - non erano ancora inseriti in alcuna graduatoria (e, quindi, non avevano ancora alcuna intenzione di dedicarsi ad attività lavorative di competenze del personale non docente scolastico) o non erano collocati in utile posizione (e, quindi, non hanno perso alcuna opportunità di lavoro). D’altra parte, la valutazione di tali servizi è stata prevista per compensare, “**risarcire**”, chi – per assolvere gli obblighi del servizio di leva – è (in realtà era, perché dal 2005 il servizio di leva non è più obbligatorio) costretto a rinunciare al servizio scolastico; quindi, al momento della partecipazione alle procedure concorsuali per l’accesso a ruoli del personale scolastico, non ha diritto ad alcun “risarcimento specifico” chi non ha dovuto rinunciare ad alcun incarico “scolastico”.

Come osservato dal Collegio della **Corte d’Appello di Ancona nella sentenza n.1012/2013** pubblicata in data 8 gennaio 2014 (**all. 10.5**) “... *In definitiva, nella posizione di mera presenza passiva in graduatoria (senza cioè la effettiva convocazione per un contratto a tempo determinato) non può essere fondatamente preteso un punteggio aggiuntivo (come se il soggetto avesse svolto il servizio di docenza per l’anno scolastico di riferimento) per il solo fatto della presenza in graduatoria; anzi l’attribuzione anche in tale ipotesi del punteggio aggiuntivo finirebbe per assimilare tra loro posizioni del tutto differenziate e, perciò, foriere di indebiti vantaggi oltre a trattare allo stesso modo posizioni differenziate e non omogenee (come quella del docente che interrompa il rapporto di lavoro in atto per la prioritaria prestazione del servizio di leva rispetto al militare che non abbia in atto un rapporto di lavoro a termine) ...*”.

È stato, d’altro canto, sagacemente rilevato come “*con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondamentalmente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere. Ma al contrario una simile considerazione non avrebbe senso nel caso*

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it – e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

20



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad esempio, la malattia) che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.” (TAR Lazio, sentenza n. 6369 del 31.05.2021).

Si osserva, inoltre, nuovamente che le tabelle di valutazione allegate ai bandi di concorso prevedono diverse valutazioni per ogni periodo di servizio dichiarato dagli aspiranti in base al profilo per cui il servizio è stato svolto e al profilo per cui si chiede la valutazione ai fini dell'inserimento e del posizionamento nelle graduatorie concorsuali. A titolo di esempio, un servizio svolto con un incarico a tempo determinato in qualità di assistente amministrativo, dà diritto all'attribuzione di 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per supplenze nel medesimo profilo di assistente amministrativo (servizio specifico), di 0,10 o 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per supplenze in profili A.T.A. diversi da quello di assistente amministrativo (assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere ecc. – servizio non specifico) (cfr. tabelle di valutazione allegate al D.M. n. 50/2021 – **all. 07**).

Nel caso di specie, un servizio svolto in un settore totalmente diverso da quello scolastico darebbe diritto alla valutazione e all'attribuzione di punteggio, previste per il solo servizio specifico, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie concorsuali di TUTTI i profili di interesse degli aspiranti:

- in danno di quegli aspiranti che chiedono e hanno diritto alla valutazione del periodo di servizio militare obbligatorio o di quello sostitutivo o del servizio civile prestato effettivamente in costanza di nomina, a cui viene attribuito il punteggio previsto per il servizio specifico solo con riferimento al profilo professionale per cui sono stati individuati destinatari della proposta di assunzione contestualmente / contemporaneamente allo svolgimento del servizio di leva obbligatorio o in quello equiparato; ovvero, ancora più in generale, di quegli aspiranti che hanno effettivamente prestato servizio in scuole statali nello specifico profilo A.T.A., avendo accettato proposte di assunzione anche in istituti disagiati per “accumulare” specifica esperienza lavorativa e punteggio;
- ma ancora di più, in danno di aspiranti di sesso femminile, che fino al 2001 sono state escluse dalla prestazione del servizio militare di leva obbligatorio e/o sostitutivo.

RIASSUMENDO:

a) La legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è stata interamente abrogata dal D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (pubblicato in SO n. 84, relativo alla G.U. 8.5.2010 n. 106) (cfr. art. 2268, comma 1). Per quanto riguarda le specifiche disposizioni contenute agli artt. 20 e 22, ora trasfuse nell'art. 2050, commi 1 – 3, della norma abrogata, si osserva come esse non siano pertinenti (art. 20) ovvero non riferibili alla procedura concorsuale *de qua* (art. 22). Infatti:

- l'art. 20 della L. 958/1986 regolamentava la diversa fattispecie dell'inquadramento economico successivo all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e il trattamento previdenziale;
- l'art. 22 della legge 958/1986 (ora art. 20 del D.L.vo n. 66/2010) prevedeva che i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma fossero

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

valutati – nei concorsi pubblici – “... con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici ...”. Ma quelle regolamentate dall’art. 4, della legge 3.5.1999 n. 124 e successive modificazioni, sono procedure concorsuali per soli titoli, in cui è prevista la valutazione del solo servizio di insegnamento e **non anche di quello prestato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche**.

b) Inoltre, si ribadisce, il D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), attualmente vigente, all’art. 2050 – riprendendo le disposizioni già contenute all’art. 22 dell’abrogata legge 958/1986 - stabilisce che ““Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, **in pendenza di rapporto di lavoro**””. Viene quindi confermato che il servizio militare di leva e quello civile sostitutivo è oggetto di valutazione solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.

c) **Non pertinenti nel caso di specie sono le disposizioni di cui agli artt. 569 e 570 del D.L.vo n. 297/1994 (e ancora di meno quelle dell’art. 485 del D.L.vo 297/1994) che regolamentano la diversa fattispecie del riconoscimento dei servizi ai fini dell’inquadramento e della progressione di carriera del personale assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo.**

Ad avviso della Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro (cfr. sentenza 11.9.2012 n. 422 – **all. 10.6**), comunque, “... in base ad un’interpretazione sistematica della norma di legge non può che ritenersi che tale servizio debba considerarsi svolto non già prima di qualsiasi incarico di docenza, ma nel corso dello stesso o comunque successivamente all’atto di nomina. Ed infatti l’art. 485 del TU 297 del personale scolastico è inserito nella Sezione IV che disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, laddove per servizio non può che intendersi un’attività svolta nell’ambito di un periodo di tempo per il quale si era stati chiamati a svolgere l’attività di docenza. Non a caso tutte le altre valutazioni del servizio prestato – ai fini del riconoscimento della carriera e quindi anche della stabilizzazione oggetto di causa – riguardano periodi di docenza ...”.

Sul fronte giurisprudenziale, un corposo numero di provvedimenti tendono ormai a confermare le ragioni dell’odierna Amministrazione resistente.

A sostegno delle tesi di questa Amministrazione si è espresso proprio il **Tribunale di Ancona**, con la recente **sentenza n. 215/2022 pubblicata in data 14 settembre 2022** e con **ordinanza in data 13 agosto 2021** (**all. 10.4**), con cui sono stati rigettati identici ricorsi, osservando come “Occorre distinguere a tale riguardo la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass. 5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it – e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

22



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).

Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludeva del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).

La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.

D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.

Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.

Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato "a tutti gli effetti" ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro; in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso "a tutti gli effetti" deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

23



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.

Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”

Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato; al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.

Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo.

Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che ““Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.”

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.” ...”.

Sempre di recente, con sentenza n. 259/2021 del 7 dicembre 2021 (**all. 10.1**), il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pesaro, dott. Maurizio Paganelli, rigettando identiche pretese proposte da un aspirante al conferimento di supplenze in profili A.T.A., ha evidenziato come “Sulla specifica questione della valutabilità del servizio militare (cui è equiparato quello civile, v. art. 2103, d.lgs 66/2010) nell'ambito delle assunzioni mediante procedure selettive, si è di recente pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5679/2020, osservando che “anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni “lato sensu” concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ...ad una interpretazione quanto

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento: Uria Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge". Il principio di diritto è chiaramente applicabile anche alla selezione del personale tramite le graduatorie di circolo e istituto. La Corte ha poi ritenuto che la valutazione del periodo di servizio militare o civile non sia limitata ai casi in cui questo si è svolto in costanza di rapporto di lavoro. Sulla base di una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, cit., deve infatti ritenersi che "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.). [...]"

Ha, quindi, giudicato che la disciplina di rango secondario relativa alle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il personale ATA, costituita dal D.M. n. 640 del 30.8.2017 per il triennio 2017-2020 e dall'impugnato D.M. n. 50 del 3.3.2021 per il triennio 2021-2024 e in particolare dall'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio). Nell'epigrafe della tabella ("AVVERTENZE"), "[...] non contrasta con le disposizioni delle fonti primarie poiché i servizi di leva e sostitutivo svolti non in costanza di rapporto sono valutati "con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Al ricorrente è infatti stato assegnato il punteggio previsto per chi ha svolto servizio presso altre amministrazioni statali. La circostanza che il DM distingua quanto all'entità del punteggio il servizio prestato in costanza di rapporto (6 punti) da quello svolto non in costanza (0.60), non costituisce violazione di legge. Il legislatore pone un vincolo alla discrezionalità dell'amministrazione poiché il servizio di leva deve essere valutato "in misura non inferiore, ...di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" (Cass 5679/2020) ma non impone l'equiparazione tra il servizio prestato in costanza di rapporto e quello prestato da chi non era alle sue dipendenze [...]"

Ha concluso che quindi "[...] La diversità di trattamento non è irragionevole poiché le due situazioni non sono equiparabili quanto al disagio imposto a chi, già assunto, è costretto ad interrompere il rapporto per adempiere all'obbligo di leva e chi un tale disagio non è costretto a sopportare ...".

Tale orientamento era già stato espresso anche dal Tribunale di Urbino **con ordinanza in data 27-28.8.2012 (all. 10.10)**, con cui è stato rigettato il ricorso proposto da un docente in servizio a tempo determinato nella provincia di Pesaro e Urbino, osservando che "... l'art. 485 citato ha riguardo al riconoscimento del servizio "agli effetti della carriera" e si riferisce pertanto al personale di ruolo; ... Molti giudici, sia ordinari che amministrativi, hanno ritenuto che il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio abilitante all'insegnamento è sempre valutabile nelle graduatorie "in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio", o "onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive" ...".

Identico avviso era stato già espresso anche:

- dalla C.A. di Milano – Sez. Lav. – con sentenza n. 422 dell'11.9.2012 (**all. 10.6**);

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

25



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

- dal Tribunale di Enna – Sez. Lav. – con ordinanza in data 4 maggio 2012 (**all. 10.9**);
- dal Tribunale di Cuneo – Sez. Lav. – con sentenza in data 15 maggio 2013 (**all. 10.8**).

Si evidenzia inoltre che, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, la stessa Giustizia Amministrativa ha dimostrato in più di un'occasione di condividere le tesi di questa Amministrazione resistente.

Da ultimo, si segnala il **recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato n.11602/2022 pubblicato in data 29/12/2022** (**all. 10.13**) che, peraltro, ha semplicemente confermato la sentenza del Tar Lazio sez. Terza n.07245/2022 – oggetto di impugnazione - già favorevole alla odierna Amministrazione resistente.

La particolarità di questo arresto giurisprudenziale è data dal fatto che lo stesso Collegio, consapevole di un presunto contrasto tra differenti orientamenti in seno all'organo di giustizia amministrativa, è riuscito a trovare una corretta e decisiva composizione della vicenda.

Da una parte, rileva che la motivazione della sentenza del Tar oggetto di appello non fa che richiamare i principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n.2743 del 29.04.2020; dall'altra constata, tuttavia, la presenza di altre pronunce dello stesso organo di giustizia amministrativa che risultano espressioni di un diverso orientamento favorevole al riconoscimento del servizio militare di leva nei termini prospettati dall'odierno ricorrente.

Attraverso una lettura sistematica delle norme relative alla materia che ci occupa, il Collegio giunge alla conclusione di condividere il contenuto della sentenza appellata ribadendo i principi giuridici già enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile 2020.

Partendo dall'analisi normativa dell'art. 2050 D.L.vo n.66 del 2010, ritiene che essa stabilisca la misura ed i termini entro cui il servizio militare prestato possa essere riconosciuto valido.

In definitiva, si ribadisce un concetto estremamente semplice e cioè che solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla “*posizione di lavoro*” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro i quali hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.

Per tutte le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dal più volte menzionato art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010.

In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.

Risulta ragionevole e corretto attribuire a chi ha prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione con orientamento differente, in quanto il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.

A conferma della correttezza delle tesi difensive dell'Amministrazione resistente si aggiungono i recenti arresti giurisprudenziali di merito (**all.10-14 e 10-15**). In particolare, rammentando ancora una volta che la sig.ra Di Palermo ha prestato il servizio civile nel periodo 2005/2006 e non è mai stata destinataria di proposte di assunzione, si richiama quanto evidenziato nella sentenza n.134/2023 del Tribunale di Ancona che, ad ulteriore confutazione della tesi di parte ricorrente, stabilisce che “... se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato; al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.

Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel DM censurato nell'atto introduttivo. Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.” Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro per un punteggio annuo pari a 0,60, sicché null'altro può pretendere il ricorrente a tale proposito”.

Alla luce di quanto fin qui dedotto, la posizione espressa da parte ricorrente non può trovare accoglimento essendo essa fondata su presupposti la cui eventuale applicazione non solo risulterebbe *contra-legem*, ma sarebbe anche foriera di inopportune discriminazioni.

TANTO PREMESSO ED ESPOSTO,

si chiede a codesto Tribunale, *contrariis reiectis*:

- **In via pregiudiziale ed assorbente**, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in quanto non sono presenti in giudizio i litisconsorti necessari che, alla stregua delle domande proposte nel ricorso, dovevano essere evocati in giudizio, con ogni conseguente statuzione;

- **Nel merito, in via principale**, rigettare le domande proposte dalla sig.ra DI PALERMO Annamaria, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nella me-

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it

27



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

moria difensiva di costituzione e risposta, o con la statuizione ritenuta del caso.

Con vittoria di spese ed onorari, che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle stesse stante la complessità della materia. Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.

Si dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/2002, così come modificato dalla legge 183/2011, che con la presente memoria difensiva non è stata proposta domanda riconvenzionale, non sono state modificate domande già proposte e non vi è chiamata in causa di terzi. Pertanto, il valore della controversia dichiarato da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo non ha subito modificazioni.

Innanzitutto a codesto Tribunale, l'Amministrazione scolastica sarà rappresentata e difesa dal dott. Luca Pasqualini, dirigente dell'Ufficio II della Direzione Generale dell'U.S.R. Marche, dalla sig.ra Uriana Chiusaroli, dalla dott.ssa Sonia Razzetti e dal dott. Giovanni Pulcini, giusta delega che si allega alla presente memoria difensiva (**all.n.11**)

Si allegano:

- ALL. A1-A2-A3-A4-A5** – Ricorso ex art.414 c.p.c. R.G. n.133/2023 + Procura + relata di notifica + decreto di fissazione udienza + mess. di notifica del 05.07.2023;
- ALL.01** – Nota prot. n. 19279 del 06.07.2023 - Avvocatura Distrettuale dello Stato – Ancona;
- ALL.02** – Domanda di inserimento Graduatorie circolo e istituto III fascia del 20.04.2021 – Di Palermo;
- ALL.03a** – Decreto n.10951 del 31-08-2021 AT Ascoli;
- ALL.03b** – Provvedimento - prot. n.10059 del 01.09.2021 - Isc Luciani ss Filippo e Giacomo;
- ALL.04** – GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_APIC82900B__01092021;
- ALL.05** – GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_APIC82900B__01092021;
- ALL.06a** – Graduatorie istituto ATA_ Valutazione Titoli_ DI PALERMO_ profilo AA;
- ALL.06b** – Graduatorie istituto ATA_ Valutazione Titoli_ DI PALERMO_ profilo CS;
- ALL.07** - D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 + Tabelle di valutazione dei titoli;
- ALL.08** – D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 + Tabelle di valutazione dei titoli;
- ALL.09-1 e 09-2** – D.M. n. 717 del 5.9.2014 e D.M. n. 716 del 5.9.2014 - Tabella di valutazione;
- ALL.10-1** - Sentenza n. 259/2021 del 07.12.2021 - Tribunale di Pesaro – Sez. Lav;
- ALL.10-2** – Sentenza-225-2022-Tribunale-Ancona;
- ALL.10-3** - Sentenza-279-2022-Tribunale Ancona;
- ALL.10-4** – Ordinanza-rigetto-Tribunale-Ancona del 13.08.2021;
- ALL.10-5** – Sentenza-1012-2013-Corte-Appello-Ancona;
- ALL.10-6** – Sentenza-422-2012-Corte-Appello-Milano;
- ALL.10-7** – Sentenza-35-2013-Tribunale-Ancona;
- ALL.10-8** – Sentenza-15-5-2013-Tribunale-Cuneo;
- ALL.10-9** – Decreto-collegiale- 4-5-2012-Tribunale-Enna;
- ALL.10-10** – Ordinanza-27-8-2012-Tribunale-Urbino;
- ALL.10-11** – Decreto-rigetto-29-11-2018-Tribunale-Ancona;

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi - Pec: drma@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

ALL.10-12 – Ordinanza-2757-2011-TAR-Lazio;
ALL.10-13 – CdS-sentenza-11602-2022-pubbl-il-29-12-2022;
ALL.10-14 – Sentenza n.134/2023 del Tribunale di Ancona;
ALL.10-15 - Sentenza n.158/2023 del Tribunale di Grosseto;
ALL.10-16 - Ordinanza cautelare R.G. 407_2023 Giacci;
ALL.11 – Delega rappresentanza dell'Amministrazione.

Ancona, 06 settembre 2023

IL DIRIGENTE
Luca Pasqualini

Dirigente: Luca Pasqualini

Referenti del procedimento:Uriana Chiusaroli e-mail uriana.chiusaroli@istruzione.it Fabio Spera e-mail: fabio.spera2@istruzione.it

202309061225_Di Palermo A_valutazione servizio-militare_memoria_Rg 133 2023 Trib Ascoli Piceno

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Sede: Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - **Codice iPA:** m_pi - **Pec:** drma@postacert.istruzione.it - **e-mail:** direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Contatti: Tel.: 071/22951-2295415 - **CF:** 80007610423 - **Sito internet:** www.marche.istruzione.it